

ALLEGATO E



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

P.O.3 "SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Tel. 0922-33365 448365 448363

www.comune.favara.ag.it

**PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI
SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE FISICO, PSICHICO E SENSORIALE
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I*
GRADO
A.S. 2021-2022**

L'anno, il giorno del mese di, nei locali dell'
Assessorato ai Servizi Sociali , siti a Favara via Ignazio Silone

TRA

Il Comune di Favara , legalmente rappresentato dalla Responsabile della P.O. n. 3 "*Servizi Sociali e
Pubblica Istruzione* ." d'ora in poi denominato Comune

E

L'Ente C.F. con sede legale
in via , legalmente rappresentato da ,
..... nato/a a il ,
d'ora in avanti denominato ente

PREMESSO CHE

L'ente, su sua esplicita richiesta ed in quanto in possesso dei prescritti requisiti, è stato accreditato,
giusta determinazione del responsabile n..... del , con iscrizione all'Albo
Comunale degli enti accreditati presso l'Assessorato alla Solidarietà Sociale per lo svolgimento del
servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole dell'infanzia primarie e
secondarie di I° grado in favore di soggetti in situazione di handicap fisico, psichico e sensoriale

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente patto ha per oggetto l'espletamento e la gestione del servizio di assistenza all'autonomia e
alla comunicazione in favore di soggetti in situazione di handicap grave fisico, psichico e sensoriale
che frequentino le scuole dell'infanzia primarie e secondarie di I° grado ubicate nel territorio
comunale, con la formula dell'accREDITamento.

Tale formula intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta dell'ente gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze dei soggetti che ne usufruiscono.

Il servizio è finalizzato a dare risposte concrete di sostegno e supporto allo studente nell'ambiente scolastico attraverso metodiche, strategie ed ausili utili a garantire un'integrazione efficace, una positiva frequenza delle lezioni e lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nelle relazioni, nella socializzazione e nell'autonomia personale.

Art. 2 Avanti diritto e modalità di ammissione al servizio

Al servizio oggetto del presente patto possono essere ammessi gli alunni residenti nel Comune di Favara in situazione di handicap riconosciuti con certificazione (ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 rilasciata dalla Neuropsichiatria per l'età evolutiva, territorialmente competente, ed in possesso della Diagnosi Funzionale nella quale si individuano, sulla base delle tipologie dell'handicap, la figure professionali idonee per l'Assistenza Specialistica.

L'ammissione al servizio è disposta dall'Ufficio di Servizio Sociale Comunale a seguito delle procedure previste all'art. 11 del *“Regolamento comunale recante modalità e criteri per l'erogazione dei servizi di assistenza finalizzati a garantire l'integrazione scolastica agli alunni in situazione di handicap”*.

Il servizio affidato con specifico atto, ai fini contabili, decorre dalla data di effettivo inizio e va riferito ad un singolo anno scolastico.

La scelta da parte dell'utente quindi dovrà essere effettuata con riferimento a ciascun anno scolastico.

Art. 3 Articolazione di massima del servizio

L'ente si impegna ad assicurare il servizio di assistenza specialistica nelle scuole sopra specificate in favore di soggetti con handicap fisico psichico o sensoriale in base alle esigenze che verranno rappresentate nel P.E.I. stilato dal GLH (Gruppo di lavoro di Istituto sull'handicap) in collaborazione con la famiglia interessata e firmata dalle parti.

Le modalità di seguito descritte si riferiscono in via di massima al servizio da rendere nell'anno scolastico 2021/2022

Le attività minime che devono essere assicurate nella gestione del servizio, sono quelle indicate all'art.6 del Regolamento comunale, per la parte relativa all'assistenza specialistica, da svolgersi a favore di ciascuno degli utenti.

Queste attività sono da erogarsi mediante le figure professionali previste all'art. 9 del predetto Regolamento Comunale in possesso di apposito titolo e qualifica adeguati alle esigenze del disabile assistito, presso la scuola frequentata, per un monte ore complessivo presunto (suscettibile di variazione per come sopra specificato) pari a n. ore circa settimanali per l'anno scolastico _____ sulla base delle ore assegnate a ciascun bambino.

Il servizio sarà adattato e reso, sia nel suo materiale svolgimento che nell'articolazione e distribuzione oraria, con flessibilità, in relazione alle esigenze dell'utente assistito ed all'organizzazione della scuola dallo stesso frequentata. Le prestazioni non potranno superare il limite massimo settimanale assegnato agli alunni disabili.

Il Comune si riserva comunque, qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, la possibilità di rimodulare ed articolare diversamente il monte ore di attività di cui possono usufruire gli utenti durante l'anno scolastico in corso.

Gli addetti al servizio devono avere la seguente caratteristica minima obbligatoria: livello di

inquadramento nella cat. D 1, con riferimento al C.C.N.L. cooperative del settore socio- sanitario ed assistenziale- educativo in vigore.

Art. 4 Valore del voucher

Il valore orario unitario del voucher è di € 18,45 (a cui vanno poi aggiunti il 5% quali spese generali ed organizzative e l'IVA al 5% se dovuta) non definibili in frazioni di intervento inferiori ad un'ora. Gli assistiti beneficeranno di voucher settimanali per sei o cinque giorni alla settimana coincidenti con le giornate di frequenza scolastica. Il numero dei voucher dipende, comunque, dall'effettiva disponibilità finanziaria dell'Ente e dal monte ore settimanale indicato nel PEI scolastico

Art. 5 Impegni

L'ente nella realizzazione del servizio si impegna:

- a prendere in carico gli utenti, dovunque frequentino scuole dell'obbligo nell'ambito del territorio comunale, che sono stati preventivamente ammessi al servizio dal Comune;
- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo- gestionale per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali per le quali è accreditato;
- a garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- a garantire la continuità delle prestazioni per tutta la durata del servizio;
- ad accettare la richiesta motivata dell'utente di sostituire quell'operatore ritenuto non in grado di offrire garanzie di capacità, di idoneità fisica, contegno corretto o che comunque risultasse non idoneo allo svolgimento delle mansioni, nonché ad accettare che l'utente scelga un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni che non possano essere risolti con la sostituzione dell'operatore o diversamente. Tale cambiamento è attuabile previa verifica effettuata da parte dell'ufficio di Servizio Sociale;
- consegnare, al momento della sottoscrizione del presente Patto, l'elenco nominativo del personale da impiegare corredato dal titolo professionale e dalla documentazione relativi ai servizi prestati;
- a presentare, entro 7 giorni dall'attivazione del servizio, la documentazione relativa alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro con lo stesso, tenendo presente che l'accreditamento non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro tra la P.A. e i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio;
- a garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- a rispettare le misure dettate dalle Istituzioni competenti in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del covid-19;
- ad assumersi l'impegno di impiegare personale che non abbia subito condanne o che non abbia procedimenti in corso relativi a reati tentati o commessi in danno di minori, ovvero ai quali non siano state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
- a comunicare con immediatezza eventuali variazioni del personale anche in caso di sostituzione temporanea;
- a fornire gli operatori di tesserino di riconoscimento con foto;
- a garantire la formazione degli operatori utilizzati;
- a collaborare con le strutture pubbliche frequentate dagli studenti ammessi al servizio in modo da realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- a relazionare ogni due mesi sul servizio svolto;

- a realizzare i servizi aggiuntivi o migliorativi, offerti gratuitamente ed indicati nella Carta dei servizi, per come nella stessa descritti ed a favore di tutti gli utenti che ne faranno richiesta, specificando che gli stessi devono necessariamente essere relativi alla tipologia specifica del servizio da rendere e finalizzati a migliorarne la qualità;
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato, prendendo atto che, nell'ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta Legge n. 136/2010;
- a presentare annualmente autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento tenendo presente che la mancata presentazione comporterà la revoca dell'accreditamento;
- a mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone assistite e il rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/03. L'ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto alla autorità comunale il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.
- a comunicare tempestivamente il regime fiscale ai fini IVA a cui l'ente è soggetto.

Il Comune, invece,:

- non procederà alla firma del Patto di accreditamento se non in presenza di certificato DURC regolare;
 - può effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, nonché per la verifica del servizio prestato, richiedendo ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria;
 - si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/90 e del successivo art.12.
- Inoltre, trattandosi di scelte effettuate dagli utenti, l'A.C. non garantisce alcun numero minimo di adesioni.

Art. 6 Personale

Per l'attuazione del servizio di cui al presente patto, l'ente si impegna ad utilizzare il personale indicato nel precedente art. 3, comunicandone al Comune l'elenco, per come specificato nell'art. 5, corredato della documentazione nello stesso articolo indicata.

Ai sensi dell'art. 25 bis del D.p.r. 313/2002, l'Ente, per tutto il personale impiegato per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate con comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui all'art. 600-bis, (prostituzione minorile) 600-ter (pornografia minorile) 600-quater (detenzione di materiale pornografico) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale, è tenuta a chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. In attesa del rilascio del certificato sarà possibile procedere sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà resa dal personale interessato nelle forme di legge.

Il Comune in ogni caso è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'ente e i propri addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'ente e il Comune.

L'ente dovrà inoltre garantire continuità nel rapporto con l'utente e pertanto dovrà mantenere, nei limiti del possibile, il personale assegnato.

Nel caso si rendano necessarie sostituzioni successivamente all'avvio del servizio, l'ente, con nota scritta diretta sia alla famiglia dell'utente che al Comune, dovrà specificare le motivazioni della sostituzione nonché i dati anagrafici ed il titolo di studio del personale in sostituzione.

Inoltre il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente e non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere sostituito con altro operatore di uguale qualifica in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 7 Tutela e sicurezza del lavoratore

L'ente gestore è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 626/94), nonché della normativa di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;
- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
- a fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività;

In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti ed all'avvio del procedimento previsto dal successivo art. 12 per la risoluzione del rapporto.

Art. 8 Corrispettivi e modalità di pagamento

I servizi erogati saranno pagati all'Ente gestore sulla base del valore orario del voucher per come quantificato al superiore art. 4.

Il conteggio delle ore sarà effettuato per quelle effettivamente rese in favore dell'alunno nel limite del monte ore settimanale determinato nei PEI per ogni singolo soggetto assistito. Tale limite potrà subire variazioni in diminuzione sulla base della disponibilità finanziaria dell'ente senza che l'Ente accreditato possa avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Favara.

Le prestazioni non potranno superare i limiti massimi settimanali assegnati a ciascun bambino.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata mensilmente con fattura, unitamente a schede nominative di ciascun utente in cui siano indicati il nome dell'assistito, i giorni e le ore di svolgimento del servizio, firmate da ciascun operatore, dall'insegnante, dal responsabile della ditta e vistate dalla scuola.

Alla fattura vanno allegati i voucher consegnati allo stesso dalle famiglie beneficiarie, debitamente firmati dal dirigente comunale competente e dal titolare o dal tutore e timbrati dall'Ente accreditato.

L'importo della fattura deve corrispondere al numero dei voucher allegati.

Inoltre, a partire dal secondo mese di svolgimento del servizio, ai fini della liquidazione di quanto dovuto, l'ente dovrà fornire al Comune ulteriore ed esaustiva documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori che, si ricorda, dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Alla liquidazione si procederà con Determinazione del Responsabile, dopo la consegna dei voucher da parte degli operatori professionali accreditati, secondo il numero delle prestazioni effettivamente erogate desumibile dalla documentazione sopra indicata e previa verifica fiscale e previo controllo positivo della documentazione sopra indicata o di quella ulteriore ritenuta necessaria e richiesta dall'ufficio.

Nel caso in cui l'A.C. dovesse riscontrare nella contabilità effettuata errori o difformità, questa trasmette gli opportuni rilievi all'Ente il quale invierà una nuova nota di contabilità entro 15 giorni.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18-01-2008 n. 40 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.

Inoltre il Comune verificherà, in occasione dei pagamenti, l'assolvimento da parte dell'ente degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, procedendo in caso di mancato assolvimento per come stabilito dall'art. 6 della Legge n. 136/2010, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 3, comma 8, della stessa Legge.

Art. 9 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ente gestore :

- si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salvo il Comune da qualsiasi responsabilità;
- risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento;
- è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 10 Controlli

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute all'Ufficio Servizi Sociali ampie facoltà di controllo in merito:

a) al puntuale adempimento;

b) al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impegnati, nonché al rispetto delle norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Qualora, in seguito ai controlli effettuati, si rilevi una qualsiasi inadempienza, il Responsabile P.O. 3 "Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Servizi Demografici", procede alla immediata contestazione dei fatti rilevati, invitando l'Ente a rimuovere l'inadempienza contestata e a presentare, entro 15 giorni, le contro deduzioni, in particolare, in caso di inottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), l'A.C., previa contestazione all'Ente, oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del lavoro e/ agli Enti competenti, ha facoltà di sospendere il pagamento fino al 20% dell'importo dovuto in base al presente accordo, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative.

Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengano reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art. 12.

Ai fini della verifica sulla rispondenza qualitativa del servizio gestito mediante il sistema dell'accreditamento, il Comune attuerà forme specifiche di controllo e di verifica.

Art. 11 Durata

Il presente patto, che presuppone il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Comunale degli enti accreditati, decorre dalla data di sottoscrizione fino al.....

Il Patto può essere modificato o sottoposto a revisione nell'ipotesi in cui intervengano modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, o alla normativa vigente o, ancora, alle disposizioni contrattuali.

Art. 12 Penali

Nelle ipotesi di lievi infrazioni o inosservanze, valutate come tali dal Comune, delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente patto da parte dell'ente accreditato, si provvederà, previa contestazione alla quale potranno seguire controdeduzioni, all'applicazione di una penale da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, che inciderà sulla quota del 4% prevista a titolo di spese generali e di organizzazione.

Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengano reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art. 13.

Art. 13 Risoluzione

Il presente patto può essere risolto dal Comune con la cancellazione dall'Albo Comunale degli Enti accreditati e revoca dell'affidamento del servizio per:

- venir meno dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente patto da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato;
- reiterata omissione o violazione di quanto specificato negli articoli 5, 7 e 8 del presente patto.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R.

del Comune, nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni e rimuovere, ove possibile, le cause di risoluzione rilevate. La mancata rimozione delle cause di risoluzione da parte dell'organizzazione accreditata entro i termini prescritti, ovvero il verificarsi di irregolarità particolarmente gravi o non rimovibili, comporterà la risoluzione.

La risoluzione darà luogo, oltre alla cancellazione dall'Albo ed alla revoca dell'affidamento, anche all'impossibilità per l'ente di iscriversi nell'Albo per il biennio successivo.

Parimenti, l'impossibilità di iscrizione nell'Albo per il biennio successivo riguarderà gli enti che, nel corso del servizio, rinuncino per qualunque motivo o causa allo stesso.

Il foro territorialmente competente è quello di Agrigento.

Preso quindi atto di quanto sopra concordato, le parti sottoscrivono il presente patto di accreditamento per l'erogazione del servizio di cui in oggetto.

Art. 14 Documentazione da presentare

L'ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione del presente Patto:

- la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del decreto Lgs. n. 50/2016 resa ai sensi del DPR 445/00;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'Ente accreditato;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
- certificazione DURC in corso di validità

Art.15 Informazioni in materia di tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs del 30/06/2002 n. 196 e della vigente normativa, si informa che i dati acquisiti con il presente procedimento, anche sensibili, potranno essere comunicati alle Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di appalti pubblici ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Osservatorio regionale sui contratti, Prefetture,) nonché alle amministrazioni competenti per la verifica delle autocertificazioni.

Titolare del trattamento è il Comune di Favara

Art. 16 – Controversie

Per le controversie che potrebbero insorgere e non definibili, in via breve, fra le parti, il foro competente sarà quello di Agrigento.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Patto si rinvia ai contenuti ed alle prescrizioni contenute nel Regolamento e nell'Avviso Pubblico, che con la presentazione dell'istanza di Accreditamento si intendono accettati in ogni parte.

Data.....

Per il Comune di Favara
La Responsabile P.O.3.
Dott. ssa Gemma Faletra

Per l'Ente accreditato
